

Allegato A alla proposta di Decreto n. 1.579 del 22 dicembre 2022

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

AZIONE 1.3.1. "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri"

BANDO

LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 21-27

PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI

Programmi strutturati per sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	4
A.1 Finalità e obiettivi.....	4
A.2 Riferimenti normativi	4
Riferimenti normativi europei.....	4
Riferimenti normativi nazionali.....	5
Riferimenti normativi regionali.....	6
A.3 Soggetti beneficiari.....	8
A.4 Soggetto Gestore	9
A.5 Dotazione finanziaria.....	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	10
B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione	10
B.1.a Fonti di finanziamento.....	10
B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione.....	10
B.1.c Regime di aiuto	11
B.2 Progetti finanziabili	14
B.2.a Caratteristiche dei Progetti.....	14
B.2.b Durata dei Progetti.....	16
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	16
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	20
C.1 Presentazione delle Domande.....	20
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	26
C.3 Istruttoria	26
C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....	26
C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande	27
C.3.c Valutazione delle Domande	27
C.3.d Definizione del quadro cauzionale.....	31
C.3.e Integrazione documentale.....	34
C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	35
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione.....	35
C.4.a Adempimenti post concessione.....	35
C.4.b Erogazione dell'Agevolazione.....	38

C.4.c	Caratteristiche della fase di rendicontazione	40
C.4.d	Rideterminazione delle Agevolazioni	43
D.	DISPOSIZIONI FINALI	44
D.1	<i>Obblighi dei Soggetti beneficiari</i>	44
D.1.a	Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	44
D.1.b	Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari	45
D.1.c	Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa.....	46
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari.....	46
D.2.a	Rinuncia.....	46
D.2.b	Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza	47
D.2.c	Decadenza.....	48
D.2.d	Recupero delle somme erogate.....	49
D.3	<i>Variazioni e proroghe dei termini</i>	50
D.4	<i>Ispezioni e controlli</i>	52
D.5	<i>Monitoraggio dei risultati</i>	52
D.6	<i>Responsabile del Procedimento</i>	53
D.7	<i>Trattamento dati personali</i>	53
D.8	<i>Pubblicazione, informazioni e contatti</i>	53
D.9	<i>Diritto di accesso agli atti</i>	55
D.10	<i>Clausola Antitruffa</i>	56
D.11	<i>Definizioni e glossario</i>	56
D.12	<i>Riepilogo date e termini temporali</i>	59
D.13	<i>Allegati</i>	60

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Linea Internazionalizzazione 21-27 è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" del Programma Regionale FESR 2021 - 2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 7202 del 24 ottobre 2022, ha approvato gli elementi essenziali della misura, destinata a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la realizzazione di programmi strutturati di sviluppo finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata, anche alla luce della crisi innescatasi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha reso ancor più necessario l'esigenza di diversificare da una parte e incrementare dall'altra le opportunità di business per far fronte all'incremento dei costi dell'energia, all'aumento dei prezzi ed alla scarsità di materie prime nonché alla diminuzione del fatturato verso le aree oggetto di sanzioni.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- b) il Regolamento (UE) n.2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) n.2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- d) il Regolamento (UE) n.2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- e) la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final “Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine” adottata il 23 marzo 2022;
- f) la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 7945 final “Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia” del 28 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 novembre 2022 come Comunicazione 2022/C 426/01 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19”, che ha sostituito il quadro temporaneo adottato con la Comunicazione 2022/C 1890 final, con cui si proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità che gli Stati concedano aiuti alle imprese colpite dalla crisi fino a un massimo di 2 milioni di euro.

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e s.m.i. “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (“Legge Fallimentare”);
- b) il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (“Codice della crisi di impresa”)
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- d) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

- e) il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- f) il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- g) il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- h) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- i) il Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)” e s.m.i.;
- j) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- k) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- l) la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- m) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi.

Riferimenti normativi regionali

- a) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie”, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);

- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- c) la D.G.R. n. 1015 del 5 dicembre 2013 che approva la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020, declinata dal punto di vista operativo con le D.G.R. n. 2472/2014, n. 3336/2015, n. 5843/2016, n. 6814/2017 e n. 2695/2019 ed in ultimo aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020 e con la D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest’ultima avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- d) l’art.2 co. 2 della l.r. n.11 del 19 febbraio 2014 emendato dall’articolo 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- e) la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” con particolare riferimento all’articolo 10 bis “Modifiche alla l.r. 1/2012”;
- f) la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- g) la Legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che, all’articolo 4 comma 5, istituisce il Fondo “Linea Internazionalizzazione” per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi;
- h) la D.G.R. n. 7027 del 26 settembre 2022 che ha approvato il “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890;
- i) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 che approva “l’Aggiornamento della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di

contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI, ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;

b) abbiano Sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell'Agevolazione;

2. Sono esclusi dall'Agevolazione i soggetti che:

a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;

b) rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

c) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);

d) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

Nel caso di applicazione del regime De Minimis sono esclusi i soggetti insolventi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai sensi del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" sono esclusi:

- a) le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE. Gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (articolo 2.1-bis)¹;
- b) gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (articoli 1.3 e 1.3-bis);
- c) le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (articolo 2.1-quater).

3. Ogni richiedente può presentare una sola Domanda, fatti salvi i casi in cui:

- a. vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione;
- b. una precedente Domanda non sia stata ammessa all'Agevolazione.

A.4 Soggetto Gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, per l'attuazione della misura e l'erogazione e la gestione degli Interventi Finanziari di cui al presente bando.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria iniziale del bando è pari a Euro 7.050.000,00 (settemilionicinquantamila/00), comprensiva degli oneri di gestione del Fondo "Linea Internazionalizzazione" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR

¹ Cfr. Allegato 1 del Regolamento n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

FESR 2021-2027. La dotazione della misura potrà essere successivamente incrementata con apposita Deliberazione fino a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 20% dell'importo della dotazione originaria, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 20%, Bandi Online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso sul sistema Bandi Online.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonti di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2017 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% a titolo di Finanziamento agevolato ed il restante 20% a titolo di Contributo.

2. L'importo massimo dell'Agevolazione richiedibile in Domanda è di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). L'importo massimo della quota di Agevolazione concedibile a titolo di

Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 così come riportato al successivo articolo C.3.c comma 7.

3. L'Agevolazione viene concessa nelle modalità indicate ai precedenti commi, nel rispetto delle intensità di aiuto massime previste nel Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi (espresse in valore nominale) o nel Regolamento (UE) n.1407/2013 (intensità espresse in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL) in funzione del regime di aiuto applicato.

4. La durata del Finanziamento agevolato è compresa tra i 3 ed i 6 anni, con un periodo di preammortamento fino all'erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento di cui all'articolo C.4.a del bando, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

5. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

6. Il quadro cauzionale applicato alla quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai Soggetti richiedenti come indicato nel successivo articolo C.3.d del bando, dove sono altresì dettagliate le forme di garanzia ammissibili.

7. È facoltà del Soggetto beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, la quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento di cui al successivo articolo C.4.a.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'Agevolazione è concessa nel "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., subordinatamente alla Decisione di autorizzazione della proroga di suddetto regime di cui al caso SA.105254 ed entro il termine di validità di suddetto regime.

In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni regionali:

- a. sono concesse entro il termine di validità del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” (ad oggi 31 dicembre 2023);
- b. non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (articolo 2.1-bis del Regime quadro regionale);
- c. non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (articoli 1.3 e 1.3-bis del Regime quadro regionale);
- d. non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (articolo 2.1-quater del Regime quadro regionale);
- e. non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (articolo 2.1-quinquies del Regime quadro regionale);
- f. non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (articolo 2.4 del Regime quadro regionale);
- g. concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (articolo 2.4 del Regime quadro regionale);
- h. concesse in base al presente provvedimento non devono coprire le esigenze di liquidità già coperte a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19.

2. Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, al Soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione proporzionale di Finanziamento e Contributo in conto capitale nei limiti del massimale ancora disponibile, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il

Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa.

3. Decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", l'Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

4. Nei casi di applicazione del Regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a. la concessione dell'Agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2;
- b. l'Agevolazione non è concessa alle imprese insolventi, ossia alle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 articolo 4 comma 3) lettera a);
- c. le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - i. attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - ii. informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - iii. attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 articolo 4 comma 6).

5. In applicazione dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati

all'articolo 3.7 del Regolamento medesimo, al Soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del Finanziamento nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa.

6. L'Agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.

7. L'Agevolazione di cui al presente bando è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione i Progetti riguardanti programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI. I Progetti devono afferire alla Sede operativa ubicata in Lombardia oggetto di intervento.

2. Tali Progetti potranno, altresì, ricomprendere:

a) promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato internazionale;

b) partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all'estero, anche virtuali;

c) servizi per la promozione dell'export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la transizione digitale e di promozione dell'impresa sui mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.).

3. Sono ammissibili i Progetti che prevedano un importo di spese ammissibili non inferiore a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

4. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste all'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento n. 2021/1058:

- a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - i. ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ii. ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
- h. gli investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- i. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse

emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

- j. gli investimenti in:
 - i. veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - ii. veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

5. Non sono ammissibili i Progetti:

- a. le cui attività siano connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri²;
- b. le cui attività siano subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

6. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, secondo le modalità di cui nei successivi artt. C.1 e C.4.c del presente bando.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 180 giorni aggiuntivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario ritenute pertinenti al Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo.

² Ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

2. Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

Categoria di spesa	Esempi di spese ammissibili
<p>a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - affitto spazi e locali - noleggio di stand - acquisto e noleggio di materiali ai fini dell'allestimento dei locali/spazi/stand - quota di partecipazione/iscrizione alle fiere (ivi incluse quelle virtuali)
<p>b) Istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room / spazi espositivi / vetrine ed esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti / brand sui mercati esteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spese per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere - servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati - servizi di interpretariato e traduzione - servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato (ad inclusione delle hostess) - servizi di catering - servizi assicurativi collegati <p><i><u>Non</u> sono ammissibili le spese relative a scorte e l'<u>acquisto</u> di beni usati.</i></p> <p><i>Con riferimento alle attività di cui alla categoria di spesa b), si invitano i beneficiari a realizzare le stesse secondo criteri di sostenibilità, anche facendo riferimento ai Criteri Ambientali Minimi per eventi culturali di cui al DM 19 ottobre 2022, n.459.</i></p>

<p>c) Azioni di comunicazione ed advertising relative al programma integrato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>realizzazione di materiale informativo (realizzazione, redazione e traduzione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa in lingua straniera)</i> - <i>azioni di web marketing</i>
<p>d) Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>sviluppo e adeguamento di siti web (anche finalizzati alla vendita on line)</i> - <i>accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C)</i> <p><i>Con specifico riferimento ai siti o alle parti di sito dedicate alla vendita on line, questi <u>non</u> devono essere volti a penetrare un singolo mercato di altro Stato ma rivolti sia al mercato domestico che al mercato estero, favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore.</i></p>
<p>e) Consulenze in relazione al programma integrato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>piani di marketing per l'internazionalizzazione</i> - <i>consulenza doganale</i> - <i>consulenza su assicurazione al credito</i> - <i>consulenza su fiscalità internazionale</i> - <i>consulenza su contrattualistica internazionale</i> - <i>studi di fattibilità</i> - <i>consulenza strategica e commerciale</i> - <i>ricerca partner esteri</i> - <i>consulenza su certificazioni estere di prodotto</i> - <i>analisi di mercato</i> - <i>definizione del Progetto e della Domanda</i>
<p>f) Spese per il conseguimento (diverse dalle consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi)</p>	

g) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 7269/2022
h) Spese di formazione per il personale relative al programma integrato nella misura pari al massimo al 10% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f)
i) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel programma integrato di sviluppo internazionale determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) conformemente all'articolo 55 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
j) Spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati);
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda da parte del soggetto richiedente ed entro il termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente articolo B.2.b; unicamente per le spese di consulenza per la definizione del Progetto e della Domanda, la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando.
- c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede operativa presente in Lombardia, dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto;

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. In sede

di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.c, il Soggetto beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando.

b) le spese relative a adeguamenti e ad obblighi di legge;

c) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;

d) i dazi doganali;

e) le spese di viaggio (trasferte e alloggio).

5. In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

a) compensazione di crediti e debiti;

b) pagamento in contanti;

c) pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario.

6. Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

7. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché i criteri e le regole per la rendicontazione sono dettagliati nelle "Linee guida per la rendicontazione" disponibili sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027> e sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle

ore 10:30 del 7 febbraio 2023. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5, salvo proroga.

2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 20% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi Online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sul sistema Bandi Online.

3. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che sarà disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura del bando.

4. L'accesso a Bandi Online per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a. per gli utenti che compilano la Domanda aventi codice fiscale italiano tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.
- b. per gli utenti che compilano la Domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

5. La persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- a. se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online;
- b. in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

6. Nella Domanda, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo:

- a. informazioni generali relative all'impresa;
- b. informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- c. informazioni riguardo la coerenza dell'attività a una delle macrotematiche della Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai fini dell'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c.

7. Al termine della compilazione della Domanda su Bandi Online, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a. scheda tecnica di Progetto comprensiva del piano economico (da compilare integralmente per 3 annualità³, in cui, per ciascun anno, sono riportate le seguenti grandezze economiche/finanziarie: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Valore della Produzione, Costi, Margine Operativo Lordo (MOL), Ammortamenti, Oneri finanziari, Imposte, Risultato netto, Impegni finanziari per il rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine) e della dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH secondo il format reso disponibile su Bandi Online. Non saranno accettate modalità diverse di presentazione e compilazione della scheda tecnica di progetto;
- b. ove applicabile, modulo antimafia, scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia;
- c. modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia della carta d'identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati;

³ In caso di durata del finanziamento superiore alla durata del piano economico, i dati forniti per l'ultimo anno di piano economico saranno considerati ai fini degli anni mancanti.

- d. modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online;
- e. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO:
 - i. per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc.), gli ultimi due bilanci depositati alla data di presentazione della Domanda e, qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso (con dicitura "Definitivo"), ma non approvato; i bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente;
 - ii. per le società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito di bilancio:
 - 1. ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";
 - 2. ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
- f. nel caso in cui il Soggetto richiedente voglia avvalersi - qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.c ("Valutazione delle domande") - di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor di cui all'articolo C.3.d ("Definizione del quadro cauzionale") comma 3 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;
- g. eventuale certificazione ambientale (ISO 14001, EMSA, ISO 50001, Made Green in Italy), per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c;

h. eventuale statuto da cui si evinca che il soggetto richiedente risulta essere impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) articolo 1, commi 376-384 per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c.

8. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della Domanda, i documenti di cui al precedente comma lettere a), b) e c) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante della PMI richiedente. Qualora la Domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al punto precedente non necessita di sottoscrizione.

9. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 7, lettera a), costituisce causa di inammissibilità della Domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7, lett. dalla b) alla f), la mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo articolo C.3.e, costituisce causa di inammissibilità della Domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7, lett. g) e h) la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'articolo C.3.c.

10. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 7, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 7,

il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi Online previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

11. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

12. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B articolo 21 bis).

13. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione

della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

14. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande sul Sistema Informativo, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando – svolta dal Gestore – prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo articolo C.3.b (“Verifica di ammissibilità delle domande”) e una fase di valutazione di merito di cui all'articolo C.3.c (“Valutazione delle domande”) composta da una valutazione tecnica del programma integrato e un'istruttoria economico-finanziaria.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.e.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a. correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- b. completezza e regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c. sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della Domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione ai richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale la Domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione delle Domande

1. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica si valuta la pertinenza delle spese di Progetto indicate in Domanda dal Soggetto richiedente, con eventuale revisione delle stesse in termini di rideterminazione dei valori e riallocazione delle voci di spesa.

2. La valutazione di merito dei Progetti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO	CRITERI	SOTTOSCRITERI
QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 70 punti)	Qualità progettuale (da 0 a 15)	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere (da 0 a 15)
	Qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione (da 0 a 30)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività (da 0 a 15)
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione

		(da 0 a 15)
	Capacità di rafforzare un'attività economica nel mercato di destinazione (da 0 a 15)	
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Tempi (da 0 a 5)
		Costi (da 0 a 5)
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA		70 PUNTI
CARATTERISTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL SOGGETTO PROPONENTE ANCHE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (da 0 a 30 punti)	<p>Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e ss.mm.ii.) che prevede le seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia • Classe 8: ammissibile con garanzia 30% finanziamento • Classe 9: ammissibile con garanzia 50% finanziamento • Classe 10: ammissibile con garanzia 80% finanziamento • Classe 11-12: non ammissibile <p>Punti assegnabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe 1: 27 punti • Classe 2: 24,75 punti • Classe 3: 22,5 punti • Classe 4: 20,25 punti • Classe 5: 18 punti • Classe 6: 15,75 punti • Classe 7: 13,5 punti • Classe 8: 11,25 punti • Classe 9: 9 punti • Classe 10: 6,75 punti 	30 PUNTI

	<p>Classe 11-12: non ammissibile (da 0 a 27 punti)</p> <p>Autosufficienza finanziaria dell'investimento (da 0 a 3 punti), valutata sulla base del piano economico (fornito dal soggetto richiedente l'Agevolazione e presente nella scheda tecnica di Progetto) e calcolata come rapporto tra le seguenti grandezze:</p> <p>(A) Differenza tra la sommatoria del MOL e la sommatoria degli impegni finanziari ⁴ (entrambe le sommatorie calcolate sull'intera durata del Finanziamento concedibile*)</p> <p>(B) Finanziamento concedibile.</p> <p>Punti attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $A/B < 1$ 0 punti • $1 \leq A/B \leq 1,1$ 1 punto • $1,1 < A/B \leq 1,2$ 2 punti • $A/B > 1,2$ 3 punti <p>* In caso di durata del finanziamento superiore alla durata del piano economico, i dati forniti per l'ultimo anno di piano economico saranno considerati ai fini degli anni mancanti.</p>	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE AL NETTO DELLE PREMIALITÀ		100 punti
PREMIALITÀ	Sostenibilità ambientale: soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy)	2,5 punti
	S3: Coerenza dell'attività con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3).	2,5 punti
	Rilevanza della componente femminile e giovanile: soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della Domanda una percentuale maggiore o	2,5 punti

⁴ Gli Impegni Finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF) sono pari all'esborso monetario complessivo che avviene nell'anno per ripagare le sole quote capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine (prestiti per le imprese con una durata maggiore di 18 mesi).

	uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	
	Impresa Benefit: Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) articolo 1, commi 376-384.	2,5 punti

3. Qualora il punteggio dell'istruttoria tecnica relativa alla "Qualità dell'operazione" risultasse pari o inferiore a 30 punti non si procederà alla verifica del requisito relativo alle "Caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.

4. Sono ammissibili all'Agevolazione i programmi strutturati che superino il punteggio minimo (Classe 10 – 6,75 punti) per l'ammissibilità con riferimento al sotto-criterio di valutazione "Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e ss.mm.ii.)" e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022, verrà determinata la non ammissibilità del proponente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:

- a. qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
- b. sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:
 - i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;
 - ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;
 - iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al soggetto richiedente.

5. Per essere ammessi all'Agevolazione, i programmi strutturati devono conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, almeno pari a 60 punti.

6. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.

7. Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.. in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere una quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulti inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione (come definita all'articolo D.11 del presente bando). Qualora non fosse rispettata tale condizione, l'importo massimo concedibile a titolo di Finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione, fermo restando il valore del Contributo concedibile ai sensi del precedente articolo B.1.b e fatto salvo che qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa.

C.3.d Definizione del quadro cauzionale

1. Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'articolo 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 7269/2022, è definito il quadro cauzionale a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento, determinato sulla base della classe di valutazione attribuita all'impresa.
2. Ai soggetti richiedenti viene attribuita una classe di valutazione ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'articolo C.3.c comma 3 del bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	27,00
2	2			24,75
3				22,50
4				20,25
5	3			18,00

6				15,75
7				13,50
8	4		Ammissibile con garanzia 30% del finanziamento	11,25
9			Ammissibile con garanzia 50% del finanziamento	9,00
10			Ammissibile con garanzia 80% del finanziamento	6,75
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	
12				

3. In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Finanziamento ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento medesimo:

- a. fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b. fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c. fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "Impresa Sponsor"): l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. rientrare in una Fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice

Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del cod.civ. e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all’articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all’importo della quota di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell’ultimo bilancio approvato o depositato dell’impresa sponsor alla data della valutazione);

iv. prestare al massimo una fidejussione nell’interesse di un unico Soggetto beneficiario ammesso all’Agevolazione a valere sul presente bando.

d. fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:

i. autorizzata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all’esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS;

ii. in possesso di rating (con giudizio in ambito “Investment grade”), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto di Finanziamento di cui al successivo articolo C.4.a, da un’agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority);

e. garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano;

4. Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento, è possibile presentare:

- a. una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento;
 - b. due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo dell'Agevolazione a titolo di Finanziamento⁵.
5. Con riferimento alle Agevolazioni ammesse con Garanzia la cui Garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Soggetto beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:
- a. Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
 - oppure
 - b. Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui al successivo articolo C.4.c, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).
6. Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale Impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo.
7. Per il rilascio delle Garanzie, sono rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.

C.3.e Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero

⁵ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del Finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del Finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del Finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).

necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i.). In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A conclusione della fase di valutazione di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del Procedimento.
2. Il Responsabile del Procedimento approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>.
3. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun Soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Soggetto beneficiario deve produrre la documentazione funzionale alla stipula del contratto di Finanziamento entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della Domanda allegando la seguente documentazione o fornendo le informazioni sotto riportate:
 - a. in versione elettronica, tramite Bandi Online:
 - i. in caso di soggetti sottoscrittori del contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di Legge;

- ii. in caso di concessione con richiesta di Garanzia, il/i contratti di Garanzia/e per l'importo richiesto redatto sulla base del fac-simile reso disponibile su Bandi Online e sul sito del Gestore, e rilasciato dai garanti indicati al precedente articolo C.3.d comma 3, alternativamente:
 - 1. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo;
 - 2. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante;
 - iii. nel caso di richiesta di Garanzia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, eventuale richiesta di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto al precedente articolo C.3.d comma 5 lett. b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
 - iv. nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.d comma 3 lettera d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di stipula del contratto di Finanziamento su Bandi Online, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
 - v. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
- b. in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring di cui all'articolo C.3.d, il/i contratto/i in originale relativo/i alla/e Garanzia/e per l'importo richiesto, sottoscritto/i con firma olografa dal contraente

e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma 1 lett. a) iii, v, deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora gli adempimenti di cui al presente articolo vengano presentati dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese o da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove realizzare il progetto.

Qualora gli adempimenti di cui al presente articolo vengano effettuati direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita sottoscrizione.

3. Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 giorni naturali e consecutivi, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione.

4. Qualora il Soggetto beneficiario non invii la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione della Domanda, il Gestore ne invia comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede con apposito provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Agevolazione concessa del Soggetto beneficiario ai sensi del successivo articolo D.2.c.

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 soluzioni:

- a. prima tranche pari al 50% della quota di Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
- b. tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale trasmesse nella modalità indicata al successivo articolo C.4.c.

2. Il Contributo in conto capitale viene erogato in un'unica soluzione al Soggetto beneficiario dal Gestore a conclusione del Progetto contestualmente all'erogazione del saldo del Finanziamento.

3. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.a previa verifica di:

- a. la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
- b. l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia ove applicabile;
- c. il fatto che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").

4. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.c e previa verifica:

- a. dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale di Progetto;
- b. della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;
- c. della realizzazione finale del Progetto per un importo non inferiore al 50% delle spese ammesse ed approvate con provvedimento regionale anche a seguito di variazione (l'Agevolazione verrà erogata anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a Euro 35.000,00);

- d. dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- e. della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
- f. ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;
- g. del fatto che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").

L'erogazione della tranche a saldo avviene, a valle dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d.

5. Il Gestore provvede ad effettuare le verifiche istruttorie e l'erogazione della tranche a saldo entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.c comma 1, salvo rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro il termine indicato dal Gestore nella richiesta e comunque entro un termine massimo di 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni la pratica verrà valutata con la documentazione agli atti.

6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore e/o da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

7. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

8. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite il Sistema Informativo utilizzando la modulistica e le Linee Guida di rendicontazione disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo medesimo.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- a. una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto realizzato;
- b. ove applicabile, un elenco di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche acquistate e connessa dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH;
- c. una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 ad eccezione delle tipologie "spese per il personale dipendente" e "spese generali" (di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera i) e j);
- d. idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
- e. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- f. in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento da garantire:
 - i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo;
 - ii. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

3. La documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c), e) e f) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.

4. Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita di sottoscrizione.

5. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto e comunque perentoriamente entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

6. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore e/o da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito

dall'articolo 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

8. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli articoli 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di agevolazioni pubbliche.

9. La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta. Finlombarda invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale Garanzia dovrà essere trasmessa, pena la decadenza dell'Agevolazione, entro e non oltre 60 giorni dalla predetta richiesta.

10. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo articolo D.4, tutte le spese ammissibili devono:

- a. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso;
- b. essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo della data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse. Unicamente per le spese di consulenza per la definizione del Progetto e della Domanda, la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando.

- c. essere riconducibili alla Sede operativa in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto;
- d. essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le “Linee Guida per la Rendicontazione” disponibili sul sito istituzionale del Gestore (www.finlombarda.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>;
- e. Ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui al successivo articolo D.4, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Fatto salvo il limite del 50% di cui al successivo articolo D.1.a comma 1 lett. d), qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l'Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase di rendicontazione, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.
2. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non è oggetto di ridetermina.
3. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase di rendicontazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono altresì obbligati a:

- a. procedere all'invio della documentazione per la stipula del contratto di Finanziamento entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.a;
- b. procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.c comma 5;
- c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- d. assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 50% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione;
- e. avere una Sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell'Agevolazione;
- f. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione di spesa;
- g. rispettare le previsioni in materia di cumulo delle agevolazioni di cui al precedente articolo B.1;
- h. ove applicabile, non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all'Intervento Finanziario di cui all'articolo B.2.b, ovvero se non definito per un periodo di 5 anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;

- i. collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- j. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- k. presentare Garanzie idonee per l'importo del Finanziamento concesso secondo le indicazioni riportate all'articolo C.3.d del bando;
- l. rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:

- a. segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 le eventuali variazioni di progetto, eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della Domanda ed eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario dell'Agevolazione intervenute dopo la concessione dell'Agevolazione medesima;
- b. comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.
2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/quadro-programmatico-regionale-FESR-FSE-2021-2027>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di ammissione o non ammissione all'Agevolazione. Successivamente il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi Online o, in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del

Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza al Gestore all'indirizzo serviziocontratti@pec.finlombarda.it.

In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

3. I soggetti che ritirano la Domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

1. Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, lettera j) (antiriciclaggio);
- b. indebita percezione dell'Agevolazione accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto beneficiario;
- c. mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d. in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo liquidatorio; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Finanziamento, il concordato preventivo in continuità e tutte le altre procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate al risanamento;
- e. in caso di interdittiva antimafia se applicabile;
- f. in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4, lett. d).

2. Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione), il Responsabile del Procedimento, a seguito della risoluzione del contratto di

Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

3. Nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d) (nel caso si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione), il Gestore invia formale comunicazione al Soggetto beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di Finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento ai sensi del successivo articolo D.2.d. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.

D.2.c Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. e) e i));
- b. mancato rispetto entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a. comma 1;
- c. in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto di Finanziamento e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3.
- d. variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale
 - i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario, nonché dei requisiti previsti dagli artt. C.3.c. comma 4 e C.3.d. ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022

- ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci depositati, venga meno il possesso dei requisiti previsti dagli artt. C.3.c. comma 4 e C.3.d. ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022;
- iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci depositati, non avvenga il rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere.
- e. rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
- f. false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del contratto di Finanziamento e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione.

2. Nei predetti casi (ad eccezione del caso di cui alla precedente lett. c)), il Gestore, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvede a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

3. Nei casi di cui al precedente articolo D.2.b, lettere a), b), d) (nel caso si verifichi antecedentemente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione) e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvede a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di non liquidare l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

2. In particolare, nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.3.

3. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza. Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.

4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di presentare tramite Bandi Online richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti il Progetto ammesso o il Soggetto beneficiario medesimo. Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della Domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

3. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma 2 lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo che facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online.

4. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi e possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario), solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;
- b) soggettivi di cui all'articolo A.3 comma 1 a) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene successivamente all'erogazione della tranche a saldo;
- c) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., in qualsiasi momento sino alla completa estinzione della quota di Finanziamento.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

Il Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria della domanda di variazione societaria, adotta entro 45 giorni solari e consecutivi, proprio provvedimento di autorizzazione o diniego al subentro, prendendo atto della variazione societaria.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione di progetto o di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. La proroga dovrà essere richiesta entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto (di cui al precedente articolo B.2.b.) e potrà essere concessa/autorizzata dal

Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

7. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate nelle Linee Guida per la Rendicontazione disponibili sui siti istituzionali del Gestore (www.finlombarda.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi Online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, di stipula del contratto di Finanziamento e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e articolo 32, co. 2 bis, lettera g, della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- a. n. di imprese sostenute (di cui micro, piccole e medie).

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima dell'erogazione degli interventi ammessi all'Agevolazione è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

2. Il Responsabile del Procedimento per le attività di rideterminazione dell'agevolazione a seguito della rendicontazione è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 2 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi Online (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>.

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

infobando.internaz2127@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;

infopratica.internaz2127@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Linea Internazionalizzazione 21-27
DI COSA SI TRATTA	Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.) con Sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 7.050.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione viene concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo in conto capitale
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'Agevolazione è concessa nel "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., subordinatamente alla Decisione di autorizzazione della proroga di suddetto regime di cui al caso SA.105254
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di un'istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
DATA APERTURA	Ore 10:30 del 7 febbraio 2023
DATA CHIUSURA	Esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente

	<p>in forma telematica, per mezzo di Bandi Online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it .</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online come indicato nel bando.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.</p> <p>Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica: infobando.internaz2127@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande infopratica.internaz2127@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Agevolazione</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione

Generale Sviluppo Economico, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- a. la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- b. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- c. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione”** o **“Intervento finanziario”**: l’agevolazione composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del presente bando;
- b. **“Bandi Online o Sistema informativo”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“Contributo”**: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale determinato nei limiti dei parametri di cui all’articolo B.1b del bando;
- d. **“DNSH”**: acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea

che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;

- e. **“Domanda”**: la domanda di partecipazione al presente bando;
- f. **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l'ESL viene determinato sulla base dell'importo nominale di Contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l'ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) tra le rate di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando;
- g. **“Finanziamento”**: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso zero;
- h. **“Finlombarda” o “Gestore” o “Soggetto Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di Gestore del Fondo Internazionalizzazione, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- i. **“Fondo Internazionalizzazione”**: il fondo istituito con l.r. n. 17/2022 a valere sul quale opera la Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri;

- j. **“Garanzia”**: la garanzia ai sensi dell’articolo C.3.d del bando a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.; essa si configura come garanzia a scalare, in quanto viene ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al piano di ammortamento per la quota di Finanziamento;
- k. **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- l. **“Progetto”**: il progetto riguardante un programma strutturato di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI di cui all’articolo B.2.a, per il quale si richiede l’Agevolazione;
- m. **“Sede operativa”**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando; le Agevolazioni non vengono erogate ai Soggetti beneficiari che non rispettano, in fase di stipula del contratto di Finanziamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale.
- n. **“Soggetto beneficiario”**: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un Progetto di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la propria presenza nei mercati esteri viene ammessa all’Agevolazione medesima;
- o. **“TUB”**: il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i.
- p. **“Valore della produzione”**: valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio - ad es. società di persone e ditte individuali - si utilizzerà il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non

disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione potrà essere effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi Online	Apertura: ore 10:30 del 7 febbraio 2023 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di ammissione o non ammissione)	Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande di partecipazione	
Durata dei Progetti	18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 180 giorni	
Trasmissione documentazione per la stipula dei contratti	Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Successivamente alla trasmissione della documentazione completa per la stipula dei contratti	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino a massimo il 50% della quota di di Finanziamento)	Successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento	

Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dal termine ultimo di realizzazione del Progetto e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa	www.bandiregione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo dell'Agevolazione	Entro 60 giorni dalla acquisizione completa della documentazione	

D.13 Allegati

Allegato 1 – (FAC SIMILE) Scheda tecnica di progetto

Allegato 2 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Allegato 1 – (FAC SIMILE) Scheda tecnica di progetto

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.1. “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”

BANDO

**LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 21-27
PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI**

SCHEMA TECNICA DI PROGETTO

FAC SIMILE

IL PRESENTE FORMAT È UN FAC SIMILE. LA SCHEDA TECNICA DI PROGETTO DA PRESENTARE IN FASE DI DOMANDA SARÀ RESA DISPONIBILE SU BANDI ONLINE. NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE TECNICHE DIVERSE DA QUELLE DISPONIBILI SU BANDI ONLINE.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL RICHIEDENTE

TITOLO DEL PROGETTO

1. BREVE PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

2. (SE FLAGGATA PREMIALITÀ "S3: COERENZA DELL'ATTIVITÀ CON LA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE") MACROTEMATICA S3 INDICATA NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA SU BANDI ONLINE

COERENZA DEL PROGETTO CON LA MACROTEMATICA S3 INDICATA

Descrivere la coerenza e le ricadute del Progetto a valere sulla Macrotematica S3 indicata.

3. DESCRIVERE IN MODO DETTAGLIATO GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE MEDIANTE IL PROGETTO PROPOSTO

4. DESCRIVERE IN MODO DETTAGLIATO LE AZIONI CHE SI ANDRANNO A REALIZZARE

4.A PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO E AD EVENTI A QUESTE COLLEGATI ORGANIZZATI AL MASSIMO 10 GIORNI PRIMA O DOPO LA FIERA (AD ES. WORKSHOP, EVENTI B2B, SEMINARI, ECC.)

AZIONE N. 1

AZIONE N...

4.B ISTITUZIONE TEMPORANEA ALL'ESTERO (PER UN PERIODO DI MASSIMO 6 MESI) DI SHOW-ROOM/SPAZI ESPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI/BRAND SUI MERCATI ESTERI

AZIONE N. 1

AZIONE N...

4.C AZIONI DI COMUNICAZIONE ED ADVERTISING PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI O BRAND SU MERCATI ESTERI NON AVENTI CARATTERE DI VENDITA DIRETTA O INDIRETTA

AZIONE N. 1

AZIONE N...

4.D CONSULENZE IN RELAZIONE AL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AZIONE N. 1

AZIONE N...

4.E CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI ESTERE PER PRODOTTI DA PROMUOVERE NEI PAESI TARGET (INCLUDE LE CERTIFICAZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO E DELLE ALTRE FIGURE DI ESPORTATORE AUTORIZZATO PREVISTE DAGLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO SIGLATI DALLA UE CON PAESI TERZI)

AZIONE N. 1

AZIONE N...

4.F FORMAZIONE PER IL PERSONALE RELATIVA AL PROGRAMMA INTEGRATO

AZIONE N. 1

AZIONE N...

5. DETTAGLIO ANALITICO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

TAB. 5.a – Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 5.b – Istituzione temporanea all'estero di show-room/spazi espositivi

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 5.c – Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 5.d – Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 5.e – Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 5.f – Formazione per il personale relativa al programma integrato

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0,00

Tab. 5.g – Conformità rispetto al principio DNSH

DNSH è l'acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

Nella fattispecie del bando Linea Internazionalizzazione 21-27, qualora si preveda in una delle voci di cui all'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" del bando, l'acquisto di nuove attrezzature e/o strumentazioni elettriche ed elettroniche ai fini della realizzazione delle attività progettuali, elencare tali nuovi attrezzature e strumentazioni specificandone gli elementi di conformità (classe energetica, marchi ed etichette inerenti le prestazioni energetiche, iscrizione al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) rispetto al principio DNSH come rappresentati nella tabella sottostante.

In fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione verrà richiesto un elenco a consuntivo, indicando nella relazione finale, l'elenco delle apparecchiature/strumentazioni acquistate con l'Agevolazione dichiarando per ciascuno la conformità al principio DNSH.

Elenco delle eventuali attrezzature/strumentazioni elettriche o elettroniche che si intendono acquistare con l'Agevolazione richiesta	Conformità al principio DNSH			
	Impegno ad acquistare il bene in classe energetica elevata (indicare sì/n.a)	Impegno ad acquistare il bene con marchio/etichetta ecologica* (indicare sì/n.a.)	Impegno ad acquistare il bene presso un fornitore/rivenditore iscritto al Registro A.E.E**. (indicare sì/n.a.)	In caso di risposta n.a. fornire adeguata motivazione

* Le apparecchiature/strumentazioni elettriche o elettroniche devono riportare marchi o etichette ecologiche inerenti le prestazioni energetiche quali ad esempio:

- **Energy Star:** è il marchio che l'Ente per l'Ambiente Statunitense (EPA) conferisce alle apparecchiature elettriche/elettroniche a ridotto consumo energetico. Con il Regolamento Europeo 2422 del 2004 il marchio Energy star è stato riconosciuto ufficialmente dai paesi dell'Unione Europea.
- **TCO:** indica un insieme di certificazioni di prodotti elettronici, in particolare monitor, ma anche computer desktop e laptop, telefoni cellulari, tastiere, stampanti e altri combinando usabilità e tutela dell'ambiente. I prodotti certificati TCO devono rispettare in particolare criteri di tutela della salute dell'utente (emissioni elettromagnetiche, chimiche, rumore), ergonomia e usabilità, risparmio energetico.
- **Ecolabel (display elettronici):** L'Ecolabel UE è il marchio europeo di qualità ecologica. I prodotti e i servizi a marchio Ecolabel devono rispettare dei criteri predefiniti che ne garantiscono l'eccellenza ambientale e qualitativa, elaborati tenendo conto di aspetti:
 - Prestazionali (efficienza, durata, etc).
 - Di composizione (materiali usati e contenuto di determinate sostanze).
 - Di processo produttivo (efficienza ambientale del processo,impiego di determinate sostanze).
 - Di fine di vita del prodotto (recuperabilità, riciclabilità e disassemblaggio).

Un prodotto, per avere il marchio Ecolabel, deve garantire una qualità paragonabile al leader di mercato del settore merceologico del settore a cui appartiene.
- **Blauer Engel:** I prodotti certificati blauer engel (certificazione ecologica di prodotto tedesca) devono rispettare dei criteri restrittivi che tengono in considerazione:
 - l'intero ciclo di vita del prodotto (uso di materie prime, produzione, uso e smaltimento);
 - tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua);
 - sicurezza (tutela della salute).
- **Nordic Swan Ecolabel:** Nordic Swan è il marchio di qualità ecologica di prodotto dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). I prodotti che ottengono il marchio Nordic Swan devono rispettare degli standard elevati di qualità ambientale che tengono in considerazione gli impatti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, garantendo allo stesso tempo performance ottimali.

** <https://www.registroaee.it/>

Relativamente alle apparecchiature/strumentazioni elettriche o elettroniche, devono comunque essere previsti acquisti e procedure per la gestione in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays), il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

6. CRONOPROGRAMMA

Redigere il seguente schema coerentemente con le azioni indicate al punto 4, aggiungendo le mensilità in base alla durata complessiva del progetto

	Mese																	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati																		
Azione 1																		
...																		

Azione n																							
Istituzione temporanea all'estero di show-room/spazi espositivi																							
Azione 1																							
...																							
Azione n																							
Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta																							
Azione 1																							
...																							
Azione n																							
Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione																							
Azione 1																							
...																							
Azione n																							
Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target																							
Azione 1																							
...																							
Azione n																							
Formazione per il personale relativa al programma integrato																							
Azione 1																							
...																							
Azione n																							

7. EFFETTUARE UN'ANALISI DI CONTESTO E STRATEGICA IN RELAZIONE AL SETTORE DI ATTIVITÀ

8. EFFETTUARE UN'ANALISI DI CONTESTO E STRATEGICA IN RELAZIONE AL MERCATO DI DESTINAZIONE

9. DESCRIVERE LA CAPACITÀ DI RAFFORZARE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA NEL MERCATO DI DESTINAZIONE

10. PIANO ECONOMICO FUNZIONALE ALLA VERIFICA DELL'AUTOSUFFICIENZA FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

da compilare integralmente per tre annualità a partire dalla data di presentazione della domanda. In caso di durata del finanziamento superiore alla durata del piano economico, i dati forniti per l'ultimo anno di piano economico saranno considerati ai fini degli anni mancanti.

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<i>(dati espressi in Euro)</i>			
Ricavi da vendite/prestazioni			
Valore della Produzione			
Costi			
Margine Operativo Lordo (MOL)			
Ammortamenti			
Oneri finanziari			
Imposte			
Risultato netto			

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<i>(dati espressi in euro)</i>			
Impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF)			

Gli **Impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF)** sono pari all'esborso monetario complessivo che avviene nell'anno per ripagare **le sole quote capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine** (prestiti per le imprese con una durata maggiore di 18 mesi)

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante

[nome e cognome del legale rappresentante]

Oppure in caso di domanda presentata tramite SPID o CNS o CIE

Scheda tecnica allegata alla domanda presentata per via telematica da parte del Legale rappresentante del soggetto richiedente identificato mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies ossia con CNS o CIE, in base all'art. 65, comma 1, lettera b, del Codice dell'amministrazione digitale, che NON NECESSITA APPOSIZIONE DI FIRMA



Allegato 2 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL Bando Linea Internazionalizzazione 21-27 Progetti per la competitività sui mercati esteri

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1-I Suoi dati personali sono trattati al fine di gestire la domanda di agevolazione da lei presentata durante tutta la durata del progetto e del finanziamento.	1- Art. 6 c. 1 lettera e) del GDPR 679/2016 2- Art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. 3- L.R. 17/2022 art. 4 co. 5	Dati comuni: dati anagrafici (nome, cognome, C.F.) del: -delegato alla compilazione della domanda per l'agevolazione; titolare di ditta individuale,

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Questura, Prefettura.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

Il Titolare del trattamento ha nominato Finlombarda SpA e Aria SpA quali Responsabili del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni dall'erogazione dell'ultimo saldo delle agevolazioni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della U.O: Internazionalizzazione, export, attrazione degli investimenti e promozione.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2022